

Legge regionale 26 maggio 2009, n. 13.

Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale
ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

- 1.** La Regione, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, così come individuati all'articolo 2, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili nonché a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio marchigiano.
- 2.** Con la presente legge la Regione concorre, in particolare, all'attuazione dei principi sanciti dalla Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, dalla Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.
- 3.** La Regione ispira la propria azione alla garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.
- 4.** Ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 la Regione attua e sostiene iniziative volte a:
 - a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
 - b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
 - c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza degli immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
 - d) sostenere iniziative volte a conservare i legami degli immigrati con le culture d'origine;
 - e) individuare e rimuovere, anche ponendo in essere attività di mediazione interculturale, gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle agevolazioni connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali;
 - f) garantire adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
 - g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
 - h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza;
 - i) agevolare progetti per il rientro nei Paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
 - l) contrastare i fenomeni che comportano situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
 - m) promuovere la partecipazione degli immigrati alla vita pubblica locale;
 - n) promuovere l'integrazione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento rivolti agli immigrati socialmente vulnerabili ed in primo luogo a donne e minori;
 - o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
 - p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione

interculturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;

q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolti a minori stranieri non accompagnati;

r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.

Art. 2 (Destinatari)

- 1.** Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti soggetti, di seguito denominati immigrati:
 - a) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apòlidi, i richiedenti asilo e i rifugiati e le loro famiglie, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa vigente, che risiedono o dimorano nel territorio regionale;
 - b) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea presenti nel territorio regionale, che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - c) i cittadini stranieri immigrati in attesa della conclusione del procedimento di regolarizzazione.
- 2.** Gli interventi di cui alla presente legge si estendono, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente, ai soggetti che hanno usufruito del ricongiungimento familiare ai sensi del D.lgs. 286/1998, nonché ai minori stranieri non accompagnati, ai giovani immigrati di seconda generazione e alle vittime della tratta e della riduzione in schiavitù.

Art. 3 (Consulta regionale sull'immigrazione)

- 1.** È istituita presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di immigrazione la Consulta regionale sull'immigrazione.
- 2.** La Consulta è composta da:
 - a) l'assessore regionale competente o suo delegato;
 - b) tre consiglieri regionali, di cui uno di minoranza;
 - c) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;
 - d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;
 - e) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;
 - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni etniche iscritte al registro di cui all'articolo 9;
 - g) un rappresentante per ciascuna delle associazioni multietniche iscritte al registro di cui all'articolo 9, fino a un massimo di cinque;
 - h) un rappresentante delle associazioni di volontariato impegnate nel settore dell'immigrazione, iscritte al registro regionale del volontariato, designato dalla Consulta di cui all'articolo 7 della Legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
 - i) un rappresentante per le imprese industriali, agricole, artigiane, delle cooperative, del commercio, del turismo e dei servizi, designato congiuntamente dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; per associazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle con il maggior numero di iscritti a livello regionale;
 - j) il dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale o suo delegato.

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e delle Prefetture, nonché di altre istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

4. La Consulta è costituita entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta regionale con decreto del Presidente della Giunta medesima e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

5. Il Presidente della Giunta regionale richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2 le designazioni dei rappresentanti di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede, fatte salve le successive integrazioni, alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute e ne convoca la prima riunione.

6. I componenti che si dimettono o decadono sono sostituiti con le stesse modalità previste per la nomina.

Art. 4

(Organi e funzionamento della Consulta)

1. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente, immigrati, tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

2. Il Presidente rappresenta la Consulta e la presiede; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

3. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Comitato esecutivo.

4. La Consulta elegge il Comitato esecutivo, composto dal Presidente e dal Vicepresidente della Consulta, nonché da cinque membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti, di cui almeno due scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g).

5. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;

c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

6. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

7. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

8. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

9. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della Legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta esercita compiti consultivi e propositivi nei confronti della Giunta regionale e in

particolare:

- a) formula proposte propedeutiche alla stesura del programma di cui all'articolo 6;
 - b) esprime su richiesta pareri in ordine alle iniziative di settore afferenti alle aree tematiche che interessano l'immigrazione e formula proposte di intervento;
 - c) formula proposte per lo svolgimento di studi e approfondimenti sull'immigrazione, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nel territorio regionale, finalizzate a promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti e interessi, anche tenendo conto della prospettiva di genere;
 - d) collabora con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali al monitoraggio del fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
 - e) formula proposte di intervento presso il Parlamento o il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
 - f) esprime parere, ove richiesto, sui provvedimenti di particolare importanza in materia di immigrazione e di condizione giuridica dello straniero sottoposti all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o della Conferenza unificata di cui al D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali);
 - g) propone l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali in materia di immigrazione.
- 2.** La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 286/1998.

Art. 6

(Programmazione regionale)

- 1.** L'Assemblea legislativa regionale approva il piano regionale per l'integrazione degli immigrati che definisce gli indirizzi relativi agli interventi idonei a perseguire la loro integrazione sociale. Il piano orienta la programmazione regionale nei singoli settori e, tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano sociale regionale, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
- 2.** La Giunta regionale presenta ogni triennio all'Assemblea legislativa la proposta di piano, sentita la Consulta di cui all'articolo 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio dell'anno di riferimento.
- 3.** Il piano ha validità triennale e conserva efficacia fino all'approvazione del nuovo.
- 4.** Il piano può essere aggiornato in tutto o in parte anche prima della sua scadenza, ove si renda necessario garantire idonea accoglienza e protezione agli immigrati, in presenza di flussi migratori eccezionali dovuti a gravi crisi internazionali di natura bellica, economica o sociale.
- 5.** La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, approva il programma annuale degli interventi coordinandolo con la restante programmazione di settore rivolta agli immigrati.
- 6.** Il programma di cui al comma 5 contiene i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in ambito sociale da finanziare ai sensi dell'articolo 20. Il programma è approvato sentita la Consulta di cui all'articolo 3 e la competente Commissione assembleare.

Art. 7

(Attività dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali)

- 1.** L'Osservatorio regionale per le politiche sociali coordina e realizza, in particolare, attività di ricerca, studio e analisi in materia di immigrazione, al fine di:
 - a) monitorare l'evoluzione del fenomeno nelle Marche;
 - b) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale di cui all'articolo 6;
 - c) valutare l'attuazione e gli esiti delle azioni intraprese in materia dalla Regione e dagli enti locali.
- 2.** All'Osservatorio possono essere indirizzate eventuali segnalazioni anche da parte dei singoli cittadini stranieri immigrati e da associazioni operanti nelle materie previste dalla presente legge.
- 3.** Per le funzioni di cui al comma 1 l'Osservatorio collabora con altri osservatori presenti sia a livello nazionale che locale e valuta la possibilità di promuovere la messa in rete delle banche dati regionali, nel rispetto della normativa statale.

Art. 8

(Conferenza sull'immigrazione)

- 1.** La Giunta regionale, almeno ogni tre anni, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che verranno stabilite.

Art. 9

(Registro regionale delle associazioni degli immigrati)

- 1.** Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
- 2.** La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.
- 3.** L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali.

Art. 10

(Integrazione, tutela culturale e interculturalità)

- 1.** La Regione riconosce e favorisce l'integrazione degli immigrati nella comunità marchigiana, per tutelare la loro identità culturale e valorizzare il loro patrimonio d'origine.
- 2.** Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici e agli interventi in materia di diritto allo studio previsti dalla normativa regionale vigente.
- 3.** Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa statale vigente, concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate all'educazione interculturale, al superamento delle difficoltà linguistiche e formative, nonché a contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. In particolare, la Regione promuove e sostiene:
 - a) corsi di lingua e di cultura italiana per minori ed adulti, finalizzati alla conoscenza interculturale ed anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;
 - b) insegnamenti integrativi relativi alla conoscenza della lingua e cultura d'origine;
 - c) iniziative e progetti di educazione interculturali nel territorio, con particolare riguardo nelle scuole;
 - d) servizi di mediazione interculturale e linguistica;
 - e) iniziative per l'affermazione delle pari opportunità;
 - f) iniziative sociali, ricreative, culturali o sportive volte a promuovere l'integrazione delle diverse culture per favorire un clima di reciproca comprensione e prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

Art. 11
(Formazione, riqualificazione
e aggiornamento professionale)

1. Sono estesi agli immigrati gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, previsti dalle leggi regionali vigenti in materia.
2. La Regione programma specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati.
3. La Regione sostiene corsi per la formazione e l'aggiornamento di mediatori interculturali, rivolti a operatori degli enti pubblici e delle associazioni operanti nel campo dell'immigrazione.
4. La Regione sostiene la formazione del personale della scuola e degli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati attraverso il coordinamento di progetti sull'educazione interculturale.

Art. 12
(Assistenza sanitaria)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente, assicura ai soggetti di cui all'articolo 2 e agli immigrati temporaneamente presenti l'assistenza sanitaria e la fruizione delle prestazioni sanitarie ospedaliere, ambulatoriali e riabilitative presso le strutture del servizio sanitario regionale nei limiti e con le modalità previsti per i cittadini residenti.
2. La tutela ed il controllo sanitario vengono inoltre garantiti attraverso l'inserimento dei soggetti di cui all'articolo 2 nelle campagne di screening e prevenzione collettiva e di educazione sanitaria.
3. La Regione assicura l'attuazione di specifici interventi di promozione della salute per la risoluzione dei problemi derivanti dalle condizioni di marginalità ed esclusione.
4. La Regione promuove attività formative per gli operatori socio-sanitari volte a migliorare la capacità di lettura, interpretazione e comprensione delle differenze culturali che investono i concetti di salute, malattie e cura.
5. Le Aziende sanitarie comunicano a cadenza annuale alla Giunta regionale le modalità attuative degli interventi previsti dal presente articolo, con particolare riferimento all'impiego dei servizi di mediazione interculturale e alle ulteriori iniziative intraprese per facilitare l'accesso ai servizi e alle cure da parte degli immigrati.
6. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 286/1998, l'Amministrazione regionale, nell'ambito di programmi umanitari, d'intesa con il Comune che realizza l'ospitalità, finanzia e coordina gli enti del servizio sanitario regionale autorizzati all'erogazione di prestazioni di alta specializzazione a favore di immigrati, con particolare riguardo ai minori, provenienti dai Paesi nei quali non esistono o non sono accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche patologie, in assenza di accordi di reciprocità relativi all'assistenza.

Art. 13
(Difesa civica)

1. Gli immigrati hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici degli enti locali, nonché dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di cui alla L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

Art. 14
(Centri di accoglienza e centri servizi)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ricorre ad ogni strumento riconosciutole dall'ordinamento ed esercita ogni facoltà e potere riservatole dalla Costituzione e dalla legge al fine di evitare la realizzazione nel territorio regionale di centri di identificazione ed espulsione o, comunque, di centri di detenzione per migranti, nei quali lo stato di reclusione e la limitazione delle libertà personali siano disposte al di fuori del medesimo quadro di garanzie previsto a tutela dei cittadini italiani.

2. I Comuni e le Comunità montane, anche attraverso la programmazione degli ambiti territoriali sociali e con il concorso della Regione, promuovono e incentivano l'istituzione di:

a) centri di prima e seconda accoglienza, per assistere, durante periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di disagio e per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie;

b) centri servizi, per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente, per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari, l'inserimento lavorativo e scolastico e per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

3. Per la gestione dei centri di cui al comma 2, i Comuni e le Comunità montane possono convenzionarsi, nei limiti previsti dalla normativa statale vigente, con le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali di solidarietà e tutela nei confronti degli immigrati.

4. La Regione assicura il coordinamento dei centri servizi di cui al comma 2, lettera b).

5. Le Province promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, anche autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 9, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da Paesi non appartenenti alla UE.

Art. 15 (Mediatori interculturali)

1. La Regione e gli enti locali valorizzano l'attività dei mediatori interculturali sia per la ricognizione dei bisogni degli utenti sia per l'ottenimento di adeguate prestazioni finalizzate a garantire pari condizioni di accesso ai servizi, favorendo le relazioni sociali tra persone e realtà diverse.

Art. 16 (Diritto all'abitazione)

1. La Regione promuove azioni volte a garantire ai destinatari della presente legge parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative.

2. Sono estesi agli immigrati, residenti nei comuni della regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

Art. 17 (Protezione sociale)

1. I destinatari della presente legge, vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, possono beneficiare di programmi di assistenza e di integrazione sociale previsti dalla normativa statale e regionale vigenti.

2. La Regione coordina gli interventi di accoglienza, di rieducazione e di inserimento socio-

lavorativo per le persone vittime di abusi in collaborazione con la rete di organismi pubblici e privati che offrono risposte al problema della tratta e dello sfruttamento.

3. La Regione, ai sensi dell'articolo 44, comma 12, del D.lgs. 286/1998, promuove la costituzione di centri di assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al comma 1.

Art. 18

(Interventi per la tutela del diritto di asilo)

1. La Regione, d'intesa con gli uffici centrali o periferici dello Stato e con gli enti locali, promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione.

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la Legge regionale 2 marzo 1998, n. 2;

b) i commi 10 e 11 dell'articolo 43 della L.R. 23 marzo 2000, n. 21 (Legge finanziaria 2000).

Art. 20

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Entro trenta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente in materia di immigrazione provvede alla costituzione del registro regionale di cui all'articolo 9 e all'iscrizione nello stesso delle associazioni già iscritte al registro di cui all'articolo 9 della L.R. 2/1998, previa verifica dei requisiti.

3. La Consulta di cui all'articolo 9 della L.R. 2/1998 continua ad operare fino alla scadenza della legislatura regionale in corso e comunque fino alla successiva costituzione della Consulta di cui all'articolo 3.

4. Il programma triennale regionale degli interventi, adottato dall'Assemblea legislativa regionale per gli anni 2007/2009 ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 2/1998, conserva efficacia fino all'approvazione del piano triennale di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 23/2008)

1. Dopo l'articolo 7 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale) è inserito il seguente:

"Art. 7 bis

(Misure contro la discriminazione
dei cittadini stranieri immigrati)

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'articolo 44 del D.lgs. 286/1998, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al D.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle

situazioni di grave sfruttamento indicate all'articolo 18 del D.lgs. 286/1998 citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

- a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;
- b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;
- c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;
- d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;
- e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni."

Art. 22
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 470.800,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede per l'anno 2009 mediante impiego di quota parte delle somme già iscritte nell'UPB 5.30.07 che si renderanno disponibili a seguito dell'abrogazione della L.R. 2/1998.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 5.30.07 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del Programma operativo annuale (POA).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 26 Maggio 2009

IL PRESIDENTE
(Gian Mario Spacca)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17, IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESÌ PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE;
- b) LA STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1, lett. b)

Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è il seguente:

"Art. 18 - (*Soggiorno per motivi di protezione sociale*) - 1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo della legge 20

febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998".

"Art. 19 - (*Divieti di espulsione e di respingimento*) - 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono."

Nota all'art. 3, comma 2, lett. h)

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato) è il seguente:

"Art. 7 - (*Consulta regionale*) - 1. In attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera b) della L. 11 agosto 1991, n. 266, è istituita la consulta regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. Alla consulta intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 3. Possono altresì intervenire, senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro generale regionale.

3. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente, che cessa dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale. La prima riunione della Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dal presidente della Giunta regionale.

5. La consulta si riunisce entro il primo quadrimestre di ciascun anno. Essa ha il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite all'art. 2 e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'osservatorio regionale di cui all'art. 8, nell'anno precedente;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale;

e) designare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 15 della L. 11 agosto 1991, n. 266 e del decreto attuativo del Ministero del tesoro 21 novembre 1991, art. 2, comma 2, la cui nomina è di spettanza della Regione.

6. La partecipazione alle riunioni della Consulta è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, da liquidarsi nella misura e secondo le modalità di cui alla L.R. n. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni."

Nota all'art. 5, comma 2

Il testo dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è il seguente:

"Art. 3 - (*Politiche migratorie*) - Omissis.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

Omissis."

Nota all'art. 12, comma 6

Il testo dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è il seguente:

"Art. 36 - (*Ingresso e soggiorno per cure mediche*) - Omissis.

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
Omissis."

Nota all'art. 13, comma 1

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 reca: "Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale".

Nota all'art. 17, comma 3

Il testo dell'articolo 44, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è il seguente:

"Art. 44 - (*Azione civile contro la discriminazione*) - Omissis.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi."

Nota agli artt. 19, comma 1, lett. a), e 20, commi 2, 3 e 4

Il testo degli articoli 6 e 9 della legge regionale 2 marzo 1998, n. 2 (Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati) è il seguente:

"Art. 6 - (*Programma triennale regionale degli interventi*) - . La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3, presenta, entro il 30 novembre di ogni triennio, al Consiglio regionale, che lo approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il programma triennale degli interventi e delle attività.

2. Nel programma sono indicati:

- a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;
- b) I criteri per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;
- c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

- a) interventi diretti della Regione;
- b) interventi degli enti locali.

4. I Comuni, le Comunità montane e le Province presentano alla Regione i propri programmi di intervento e di attività, entro il 30 settembre di ogni triennio, per l'orientamento della formazione del programma triennale regionale.

5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1994: «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle Regioni e delle Province autonome»."

"Art. 9 - (*Registro regionale delle associazioni degli immigrati*) - 1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla UE, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative."

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- * Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale n. 276 del 28 ottobre 2008;
- * Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Amagliani, Luchetti, Altomeni, Comi, Procaccini, Sordani n. 292 del 4 febbraio 2009;
- * Relazione della V Commissione assembleare permanente in data 21 aprile 2009;
- * Parere espresso dalla II Commissione assembleare permanente in data 26 febbraio 2009;
- * Parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 3 aprile 2009;
- * Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 19 maggio 2009, n. 140.

b) STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE:

Servizio Politiche sociali.